



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore D'ALIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2008**

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme  
sulla cittadinanza

ONOREVOLI SENATORI. - Il massiccio fenomeno migratorio degli ultimi anni, le difficoltà del dialogo interculturale e interreligioso, gli sviluppi del processo di unificazione europea e gli scenari della globalizzazione dei mercati hanno creato condizioni diverse da quelle che, nel 1992, portarono alla definizione del quadro normativo sulla cittadinanza attualmente in vigore.

L'UDC (Unione dei democratici cristiani e di centro) da tempo considera l'opportunità di intervenire legislativamente per adeguare il quadro normativo sulla cittadinanza al mutato contesto economico e sociale, caratterizzato dal multiculturalismo derivante dalla convivenza tra cittadini e persone immigrate di breve e lungo periodo. Una situazione che pone a confronto diverse identità culturali, implicando un'attenta riflessione sul concetto di cittadinanza e sul significato stesso di identità nazionale.

Il presente disegno di legge tiene conto di una realtà complessa, interessata da situazioni differenti. Dall'immigrazione illegale, alla presenza in Italia di comunità del tutto autonome che, pur lavorando e rispettando le regole, non chiedono e non hanno l'aspettativa di realizzare una piena integrazione, fino a situazioni in cui l'integrazione si realizza in maniera sostanziale (soprattutto nella scuola e nei luoghi di formazione) e le persone aspirano volontariamente all'acquisizione della cittadinanza italiana, attraverso una piena condivisione dei nostri valori e della nostra cultura. In particolare questo si realizza più facilmente per i giovani che, pur mantenendo la propria identità, si riconoscono nei valori caratterizzanti l'ordinamento giuridico italiano, in un contesto educativo comune e con una forte integrazione linguistica.

Il disegno di legge e le modifiche che con esso si intendono introdurre nella disciplina vigente (legge 5 febbraio 1992, n. 91) partono dal principio che la cittadinanza non è di per sé un fattore di integrazione, bensì l'arrivo di un percorso di integrazione culturale. Essa non è soltanto il riconoscimento di una lista di diritti, ma rappresenta qualcosa di più strettamente connesso con i valori e con l'identità fondanti la nazione. È opportuno sottolineare che il nostro ordinamento, anche grazie ai principi e alle regole del diritto internazionale e dell'Unione europea, oggi garantisce a tutte le persone residenti nel suo territorio, a prescindere dalla cittadinanza, i diritti umani fondamentali, diversi strumenti di protezione sociale (che per i minori comprendono anche il diritto all'educazione scolastica) e il pieno godimento dei diritti sociali alle persone che in maniera regolare e con un reddito sufficiente lavorano nel territorio nazionale. Per i motivi esposti, non è la cittadinanza l'unica garanzia di poter godere di certi diritti e questo chiarisce perché, in tale visione, lo Stato nel concederla e nel riconoscere uno *status* che comporta una piena partecipazione alla vita pubblica (compresi i diritti politici) debba pretendere che sia stato effettuato un certo percorso culturale a determinate condizioni.

Il presente disegno di legge considera in maniera particolare la situazione dei minori figli di immigrati, nati o comunque presenti nel nostro Paese ed educati nel nostro sistema scolastico, estendendo le attuali possibilità di acquisto della cittadinanza. Si interviene altresì restrittivamente nel caso di conseguimento per matrimonio ed estensivamente nel caso di ottenimento in base alla permanenza in Italia.

Si tratta di disposizioni che sviluppano alcuni principi che negli anni portarono il legislatore a temperare il rilievo del vincolo di sangue, elemento fortemente distintivo della legislazione di un Paese di forte emigrazione, quale era l'Italia nel periodo della prima codificazione unitaria, attraverso l'approvazione della prima legge organica in materia che risultasse comunque garante dell'identità nazionale. Il principio di conservazione della cittadinanza italiana da parte di chi già possedeva una cittadinanza straniera, ovvero l'acquistava o la riacquistava, privilegiava il mantenimento di un legame giuridico, politico, storico, sociale e culturale con gli italiani emigrati all'estero. Una sorta di recupero di italianità ovvero una risposta alle istanze delle nostre comunità, congiunta anche a un interesse del Paese alla valorizzazione di profili culturali, sociali e sentimentali.

Un altro elemento essenziale di contesto è dato dalla valutazione dell'incidenza nel diritto nazionale dell'ordinamento dell'Unione europea.

La cittadinanza europea, automaticamente riconosciuta ai cittadini degli Stati membri, è già elemento preferenziale per l'acquisto della cittadinanza italiana e deve essere valutata, in relazione ai diritti che essa comporta,

in base al principio della libera circolazione dei cittadini in ambito comunitario (ingresso e soggiorno).

Costituisce un riferimento importante la valutazione delle normative degli Stati membri dell'Unione europea, che in questa materia presentano rilevanti differenze. L'attuale legislazione italiana è, per quanto riguarda l'acquisto per naturalizzazione, tra le più restrittive (dieci anni più tre anni per la pratica di concessione); in altri casi appare eccessivamente aperta, come per l'acquisto per matrimonio (bastano sei mesi di residenza).

Per le ragioni esposte, con il presente disegno di legge si intendono valorizzare elementi oggettivi di integrazione come l'identità e la cultura italiane, temperando anche il rilievo del requisito della nascita sul territorio, che di per sé non garantisce l'integrazione. Nel complesso si tende a correggere la normativa vigente, evitando, eliminando o limitando possibili elusioni delle norme, come nel caso del matrimonio «di comodo», alla luce delle esperienze più recenti di altri Paesi europei. Ciò anche per evitare che l'Italia, con una legislazione troppo permissiva, possa favorire l'accesso, attraverso la cittadinanza italiana, a quella europea, diventando una meta privilegiata per chi si vuole stabilire in Europa.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Nascita)*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*b-bis*) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni;

*b-ter*) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia ed ivi legalmente risieda».

2. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Nei casi di cui alle lettere *b-bis*) e *b-ter*) del comma 1, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana».

## Art. 2.

*(Minori)*

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:

«2. Il minore figlio di genitori stranieri, di cui almeno uno residente legalmente in Italia senza interruzioni da cinque anni, che, anch'esso legalmente residente in Italia senza interruzioni per un periodo non inferiore a cinque anni, vi abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico o un corso di for-

mazione professionale o vi abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno un anno, diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

2-bis. Il minore di cui al comma 2, alle medesime condizioni ivi indicate, qualora al raggiungimento della maggiore età risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni, diviene cittadino italiano ove dichiararsi entro un anno dalla suddetta data di voler acquisire la cittadinanza italiana».

### Art. 3.

#### *(Matrimonio)*

1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *1.* Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica, ovvero dopo sei anni dal matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o non sussista separazione legale dei coniugi».

### Art. 4.

#### *(Attribuzione della cittadinanza)*

1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - *1.* La cittadinanza italiana è attribuita con decreto del Ministro dell'in-

terno ai sensi dell'articolo 7, su istanza dell'interessato:

a) allo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno tre anni successivamente alla adozione;

c) al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica».

#### Art. 5.

##### *(Conoscenza della lingua italiana)*

1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 5-ter. - 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nelle ipotesi di cui all'articolo 5-bis è condizionata ad una conoscenza della lingua italiana equivalente al livello del terzo anno della scuola primaria.

2. Con il decreto di cui all'articolo 25, sono stabiliti i titoli necessari all'attestazione della conoscenza della lingua italiana, nonché le attività che possono essere considerate titolo idoneo. Con il medesimo decreto è determinata la documentazione da allegare all'istanza di cui all'articolo 7, comma 1, ai fini di tale attestazione».

## Art. 6.

*(Motivi preclusivi dell'attribuzione  
della cittadinanza)*

1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *1.* Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 5 e 5-bis:

*a)* la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

*b)* la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;

*c)* la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia.

2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*.

3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

4. L'apertura di un procedimento penale per i reati di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 e l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di cui alla lettera *c)* del comma 1 determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza. Il procedimento riprende entro un mese da una sentenza, anche non definitiva, di assoluzione».

## Art. 7.

*(Decreto di attribuzione della cittadinanza)*

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo le parole: «dell'articolo 5» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 5-*bis*».

## Art. 8.

*(Procedura di reiezione delle istanze)*

1. L'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7, comma 1, ove sussistano le cause ostative indicate all'articolo 6».

## Art. 9.

*(Reiezione per motivi di sicurezza della Repubblica)*

1. Dopo l'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis*. - 1. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno respinge con decreto motivato l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno può sospendere il procedimento per un periodo massimo di tre anni, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'istanza respinta ai sensi del presente articolo può essere riproposta dopo cinque anni dalla reiezione».



## Art. 10.

*(Concessione della cittadinanza)*

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età»;

b) la lettera d) è abrogata;

c) alla lettera e), la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».

2. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini della concessione della cittadinanza in applicazione dei commi 1 e 2, l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun requisito di reddito».

## Art. 11.

*(Giuramento)*

1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - 1. Il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 25.

2. Il nuovo cittadino italiano presta giuramento pronunciando la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone".

3. In occasione del giuramento è consegnata al nuovo cittadino una copia della Costituzione della Repubblica italiana».

Art. 12.

*(Doppia cittadinanza)*

1. Dopo l'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - 1. Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera».

Art. 13.

*(Riacquisto della cittadinanza)*

1. All'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il diritto al riacquisto della cittadinanza italiana può essere esercitato:

a) dalla donna che, già cittadina italiana per nascita, abbia perduto la cittadinanza per effetto di matrimonio con cittadino straniero, quando il matrimonio è stato contratto prima del 1° gennaio 1948;

b) dal figlio della donna di cui alla lettera a), ancorché nato anteriormente al 1° gennaio 1948, anche qualora la madre sia deceduta.»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il diritto al riacquisto della cittadinanza, di cui ai commi 1 e 2, è esercitato dagli interessati mediante presentazione di una istanza al sindaco del comune di residenza, ovvero alla competente autorità consolare, previa produzione di idonea documentazione secondo quanto disposto con decreto del Mi-

nistero dell'interno, di concerto con il Ministero degli affari esteri».

Art. 14.

*(Disciplina del procedimento amministrativo per la concessione e per l'attribuzione della cittadinanza)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, è disciplinato il procedimento amministrativo per la concessione e per l'attribuzione della cittadinanza ai sensi della presente legge ed è stabilito il termine improrogabile per la conclusione del procedimento stesso, comunque non superiore a ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 15.

*(Norme di adeguamento)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono adottate le disposizioni di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, necessarie per l'attuazione della presente legge, nonché le disposizioni di attuazione degli articoli 5 e 11 della presente legge.

Art. 16.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200.000 euro an-

nui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, per l'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge, informando tempestivamente il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.